



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 122

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

309^a seduta: mercoledì 19 ottobre 2016

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8
BLUNDO (M5S)	4
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5
MONTEVECCHI (M5S)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 18,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-02127 e 3-02956, concernenti le procedure di selezione del personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In risposta a quanto prospettato dall'onorevole interrogante, si precisa preliminarmente che le procedure di selezione del personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato sono previste all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Esse configurano strumenti a disposizione delle amministrazioni per poter reperire rapidamente, sia pure per un periodo di tempo determinato, personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento di pubbliche funzioni, in un quadro normativo ispirato dall'esigenza di parificare il regime giuridico del lavoro pubblico a quello privato e volto quindi a bilanciare i doveri di imparzialità dell'azione amministrativa con quelli di buon andamento, attraverso l'impiego di procedure veloci e funzionali che consentano di dare adeguato risalto ai requisiti di professionalità richiesti.

Ne consegue che il reclutamento a tempo determinato di questo personale avviene mediante procedure che non possono essere accostate, se non per la generalità dei soggetti a cui si rivolgono, a pubblici concorsi e che trovano la propria *ratio* e disciplina esclusivamente all'interno del già citato decreto n. 165 del 2001, che costituisce, come è noto, il testo unico del pubblico impiego.

La legge non prevede, quindi, che l'amministrazione indichi i componenti della commissione giudicante né i requisiti per farne parte, così come non è prevista l'indicazione di un termine di efficacia dell'avviso pubblico di selezione, né, infine, la pubblicazione di ulteriori notizie sull'esito dell'avviso. In particolare, vale la pena evidenziare che la legge non prevede alcun obbligo di istituire commissioni giudicanti, stabilendo soltanto che l'incarico di funzione dirigenziale debba essere conferito dal responsabile della struttura, titolare di incarico di funzione dirigenziale generale.

Il citato decreto legislativo, invece, all'articolo 19, comma 1, impone espressamente di tener conto, ai fini del conferimento dell'incarico, di una serie di fattori oggettivi e soggettivi, relativi alla complessità della struttura interessata, nonché alle attitudini e capacità professionali del dirigente e ai risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione, non trascurando, infine, il possesso da parte del dirigente di specifiche competenze organizzative ed eventuali esperienze di direzione maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

Ne consegue che, in assenza di specifica disciplina normativa atta a regolamentare la procedura di conferimento degli incarichi, risulta corretto e adeguato il rinvio, nell'avviso, alle disposizioni generali di cui al comma 1 del più volte richiamato articolo 19, nonché a quelle specifiche di cui ai commi 5-*bis* e 6 dello stesso articolo, così come corretta risulta la scelta di istituire specifiche commissioni per la selezione dei candidati, presiedute dal direttore generale e composte da dirigenti di seconda fascia.

Infine, si segnala che il Ministero per tutti gli incarichi oggetto delle interrogazioni parlamentari ha posto in essere procedure nel rispetto assoluto del generale principio della trasparenza e del comma 1-*bis* dell'articolo 19, mediante apposita pubblicazione degli avvisi per i posti da conferire sul sito dell'amministrazione centrale o degli uffici scolastici regionali.

Per quanto riguarda, poi, le situazioni esplicitate in particolare con l'interrogazione 3-02956, è appena il caso di soggiungere che eventuali casi di irregolarità, di cui peraltro il Ministero non è a conoscenza, debbono essere fatte valere nelle opportune sedi competenti e che, comunque, le stesse non inficiano la correttezza generale di una procedura che, si ribadisce, non viene in alcun modo regolamentata a livello normativo se non dal richiamato articolo 19 del già citato decreto n. 165 del 2001, nel cui rispetto questo Ministero ha operato e continua ad operare.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la sua cortese risposta, anche se giunge molto in ritardo rispetto alla data di presentazione della prima interrogazione, che risale a quasi un anno e mezzo fa, mentre invece è tempestiva per quanto riguarda la seconda. Ad ogni modo, il contenuto della risposta non mi soddisfa. Ci ritroviamo ancora una volta di fronte ad una giustificazione, con una norma di legge *ad hoc* che però dichiara palesemente che quanto abbiamo affermato è vero, ossia che non si fanno concorsi pubblici.

Dopodiché, resta il fatto che tuttora vi sono dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che non hanno specializzazione e titoli collegabili al ruolo che devono svolgere all'interno di un istituto che si occupa della scuola e dell'istruzione, ma tutt'altro tipo di specializzazione: abbiamo i dati, quindi sappiamo che tipo di titoli hanno e tra l'altro qualcuno di loro li ha ottenuti successivamente.

Quanto al fatto che vi sia una legge che garantisce o sottoscrive questa procedura, ritengo che quest'ultima non possa essere riconosciuta

come corretta. Non perché abbiamo una legge che ci permette di assumere anche chi ha fatto esperienza all'estero, ma non si sa bene in cosa.

Per quanto riguarda l'interrogazione più recente, relativa all'incarico di ispettori che devono controllare i dirigenti, la risposta del Sottosegretario è abbastanza succinta e quasi elusiva. Si tratta di una struttura di controllo e sarebbe stato opportuno garantire un'indicazione chiara per i criteri di partecipazione ai bandi. È chiaro che chi ha rilevato l'irregolarità farà ricorso (lo stanno già facendo), ma non credo che sia giustificabile che ogni regione si sia potuta regolare a suo piacimento per l'assunzione di ispettori, che svolgono un ruolo importantissimo in questo momento. Si rischia di creare una sorta di controllo senza riferimenti chiari e oggettivi.

Nulla vieta che si possa pensare che vi sia un controllo verticistico di altro tipo: se non vi sono criteri oggettivi nell'assunzione e nella scelta degli ispettori, si può arrivare anche a pensare che il criterio possa essere quello di una maggiore disponibilità verso le indicazioni date a livello governativo.

Ma l'aspetto preoccupante è proprio il fatto, addirittura in Regioni come la nostra, di dover presentare titoli e punteggi. Come si può fare una graduatoria e assumere sulla base dell'ordine alfabetico? Qui torniamo a questo articolo 19 del già citato decreto n. 165 del 2001. Devo dedurre che abbiamo fatto le norme per agire liberamente.

È ovvio, quindi, che non sono soddisfatta di queste risposte.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-02982, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Gli onorevoli interroganti, in merito alla vicenda relativa all'attribuzione del titolo di professore emerito ad un professore dell'Università di Bologna, nonostante l'accusa di aver violato la disciplina etica e giuridica in materia di proprietà intellettuale per due elaborati didattici, e al provvedimento disciplinare, peraltro conclusosi nella seduta del 29 settembre 2000 con l'assoluzione dell'addebito da parte della corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN), chiedono di sapere se il Ministro non intenda chiarire se l'Università di Bologna abbia mai fornito al Ministero spiegazioni di quanto accaduto e quali eventuali provvedimenti intenda assumere all'esito delle verifiche condotte.

Al riguardo, sentita l'Università di Bologna, la stessa ha confermato il contenuto della nota n. 71380 del 28 luglio 2016, indirizzata a questo Ministero, sulla base della quale si forniscono le precisazioni di seguito riportate.

In riferimento all'affermata mancata partecipazione dell'Università di Bologna al procedimento disciplinare nei confronti del suddetto professore, risulta, dalle informazioni acquisite dall'ateneo, che fu proprio l'ateneo di Bologna, nel marzo del 2000, a dare inizio al relativo procedimento, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto n. 1592 del 1933.

L'istruttoria fu svolta dall'università al cui esito, visto che il rettore riteneva che il professore fosse passibile di sanzione superiore alla censura, gli atti furono rimessi, con nota protocollo n. 61 del 12 maggio 2000, dal rettore *pro tempore* alla corte di disciplina del CUN, in quanto solo tale organo avrebbe potuto erogare provvedimenti superiori alla censura.

A riprova dell'ampissimo coinvolgimento dell'università bolognese nella vicenda, nella delibera della corte di disciplina del 29 settembre 2000 si legge che la procedura si è svolta anche con il coinvolgimento del senato accademico e dell'intero corpo docente dell'ateneo.

In riferimento alle contestazioni sulle motivazioni della corte di disciplina del CUN del 2000, per cui non ricorrono gli estremi per la irrogazione di sanzioni al suddetto professore, si osserva che si tratta di statuizione assunta oltre quindici anni or sono, mai impugnata da alcuno in sede giudiziaria e, pertanto, giuridicamente non modificabile.

Più specificatamente, sulla base degli elementi forniti dall'ateneo, agli atti del procedimento disciplinare risulta attestazione della casa editrice da cui si evince che il professore non ha mai stipulato un contratto di edizione o percepito un minimo compenso per i due elaborati didattici oggetto di contestazione. Così come il *curriculum* non ne ha mai tenuto conto.

In riferimento al procedimento seguito dall'Università di Bologna in applicazione del regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito, emanato con decreto rettorale n. 247 del 2013, si osserva che, secondo quanto riferito e secondo la procedura ivi prevista, i professori dell'area di afferenza, membri del consiglio di dipartimento, hanno approvato in data 26 settembre 2013 la proposta di conferimento del titolo di professore emerito al professore menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, con le maggioranze stabilite (voto favorevole almeno dei due terzi dei votanti). Proposta poi valutata positivamente dal comitato dei garanti. Pertanto, risulta che i soggetti normativamente deputati hanno valutato il professore meritevole del titolo onorifico di professore emerito.

Inoltre, in merito all'articolo 27 del codice etico, adottato con decreto rettorale n. 1408 del 1° ottobre 2014, si osserva che questo è stato adottato quasi quindici anni dopo i fatti oggetto di contestazione.

Con riguardo alla sentenza del tribunale civile di Bologna n. 570 del 2009, per cui pende appello, si rileva che questa attiene esclusivamente a rapporti tra privati in merito alla richiesta di risarcimento danni da parte del professore in argomento per lesioni della sua reputazione e che in nulla smentisce le conclusioni assunte dalla corte di disciplina del CUN.

In relazione infine alle verifiche e ad eventuali provvedimenti in merito alla fattispecie, si osserva che la sentenza del TAR per l'Emilia Romagna n. 37 del 2015 che ha accertato l'obbligo del Ministero di emanare il decreto di conferimento del titolo di professore emerito al professore in questione, è passata in giudicato. Parimenti risulta passata in giudicato la sentenza di ottemperanza del TAR per l'Emilia Romagna n. 1122 del

2015, che ha ordinato all'amministrazione di provvedere all'esecuzione integrale della citata sentenza n. 37.

Risulta acclarato pertanto l'alto profilo accademico e scientifico del professore, già preside della facoltà di ingegneria e consigliere d'amministrazione dell'Università di Bologna, membro del comitato CG5 della CEE, nonché vicepresidente del comitato di ingegneria e architettura del CNR e, tra l'altro, ancora oggi, unico *editor* di una rivista scientifica internazionale.

Tutto ciò posto e considerati i dati chiaramente forniti dall'Università di Bologna, nonché valutate le risultanze del decreto rettorale e delle pronunce dell'autorità giudiziaria, non si ravvisa alcuna utilità per l'attivazione di ulteriori iniziative da parte di questo Ministero.

MONTEVECCHI (M5S). Ringrazio la sottosegretaria D'Onghia per essere venuta a rispondere a questa interrogazione. Prima di dichiarare il mio grado di soddisfazione, vorrei però ripercorrerne qualche punto.

Innanzitutto, il Ministero non dice se è venuto a conoscenza dell'accaduto, perché si riferisce alla sentenza del CUN. Il Consiglio universitario nazionale, da quanto ci risulta, non ha fornito elementi in merito.

Lei si riferisce a una delibera della corte di disciplina del 2000, dove si legge che la procedura si è svolta «anche con il coinvolgimento del senato accademico e dell'intero corpo docente dell'ateneo». Ma a noi non risulta, in realtà, che ci sia stato un coinvolgimento del senato accademico dell'intero corpo dell'ateneo. Ci risulta, invece, che il CUN abbia deliberato che, considerata la buona fede del professor Lorenzini, che non ha mai percepito alcun compenso per le pubblicazioni né se ne è servito ai fini della carriera, atteso che le stesse non risultano inserite nel *curriculum* datato 1994, nonostante debba riconoscersi nel comportamento del professor Lorenzini una dose di leggerezza e di ingenuità, possa essere tuttavia esclusa qualsiasi intenzione di consumare un plagio. Da alcuni documenti pare che, invece, il titolo di uno dei testi in oggetto comparisse nel catalogo della casa editrice «Pitagora» al costo di 25.000 lire.

C'è poi una cosa che non so se sia stata appurata, ma dalla risposta pare di sì. Evidentemente, il Ministero ha richiesto alla casa editrice «Pitagora» i bilanci dell'epoca o quelli da allora ad oggi, da cui pare risultare che non vi sia stato alcun guadagno effettivo derivante dalla vendita di questi testi. È indubbio, però, che tali testi fossero in vendita, perché ad essi erano abbinati dei prezzi. Inoltre, questi titoli appaiono nell'elenco allegato al *curriculum* datato 1994 e, quindi, potrebbe essere ipotizzabile che la loro stesura e redazione da parte del professor Lorenzini possa – forse – aver rappresentato un parametro di valutazione a seguire nella carriera del professore.

Mi pare che le considerazioni fatte finora siano opinabili e ritengo molto grave l'affermazione secondo cui all'epoca – ossia negli anni Settanta – non fosse in vigore il codice etico. Questa mi pare un'affermazione gravissima, perché chi lavora in ambito accademico o ha avuto il piacere e l'onore di fare ricerca in accademia sa che non deve essere un codice etico

a guidare la condotta di un professore o di un ricercatore nella redazione di un testo per i propri studenti o di una dispensa e che ogni fonte va citata. Ciò è autonomo e indipendente da un codice etico. Non è un codice etico che deve intimare di citare una fonte, in quanto ciò risiede nell'etica e nei valori intrinseci di chi fa ricerca in accademia. Senza entrare nel merito della vicenda di Lorenzini, a me pare sia molto grave richiamare l'assenza di un codice etico per far decadere l'atteggiamento scorretto di un professore o di un ricercatore all'interno di un'accademia.

Con riguardo alle sentenze del TAR, rilevo che, in realtà, non è scritto da nessuna parte che un eventuale provvedimento di revoca di un decreto di nomina non possa essere emanato a seguito della sentenza di un tribunale amministrativo regionale. A mio avviso, ci si sta nascondendo dietro a delle sentenze dovute. Quelle del TAR sono infatti sentenze per ottemperanza, le quali non entrano nel merito della vicenda, ma segnalano al Ministero che deve fare una determinata cosa perché è stata fatta una richiesta di conferimento di titolo. In sostanza, si rileva che, a fronte di una segnalazione del rettore *pro tempore in illo tempore* Dionigi, che chiedeva la sospensione della procedura, non mandando – immagino – tutte le informazioni e gli incartamenti, non ci si è espressi e, quindi, a questo punto, si deve adottare il decreto. La sentenza del TAR non entra – ripeto – nel merito della vicenda.

Chiaramente questa è una vicenda controversa, perché si richiamano fatti lontani nel tempo.

Successivamente, quando fu fatta la richiesta di nomina e ci furono le prime polemiche e opposizioni, sulla base della ricostruzione della vicenda pare ci sia stato un rimpallo tra l'allora rettore e il Ministero che, evidentemente, non volevano forse farsi carico di un'iniziativa scomoda e si è così arrivati a questo punto.

Signora Sottosegretario, mi sarei aspettata non dico una risposta più dettagliata, ma una maggiore assunzione di responsabilità da parte del Ministero. Non mi aspettavo che il Ministero si sarebbe nascosto dietro a sentenze del TAR o delibere del CUN, il quale, a quanto mi risulta, è stato chiamato a pronunciarsi su una vicenda senza avere a disposizione tutte le informazioni.

In conclusione, signora Sottosegretario, la ringrazio, ma mi dichiaro insoddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 18,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BLUNDO, FUCKSIA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, SERRA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, DONNO, PAGLINI, PETROCELLI.
– *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 si è proceduto alla nomina dei dirigenti di ruolo di prima e seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con decreto del Ministero dell'istruzione n. 207 del 9 aprile 2015 si è altresì proceduto all'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e degli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ripartendoli tra gli uffici centrali e periferici del Ministero, come da tabella allegata allo stesso decreto;

al decreto n. 207 è poi seguito un avviso pubblico per la raccolta dei curricula, in cui non vi è stata alcuna indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione della documentazione presentata dai candidati. Inoltre, non sono stati indicati neppure i componenti della commissione giudicante, nonché i requisiti che occorreva possedere per farne parte. Infine, il termine di 7 giorni entro il quale era obbligatorio inviare la documentazione risulta essere oggettivamente molto breve e insufficiente per garantire la corretta pubblicità e trasparenza della procedura di selezione. Oltre a non aver poi avuto alcuna notizia sull'avviso pubblico, nonostante, a quanto risulta agli interroganti, vi siano già i vincitori che avrebbero anche firmato i contratti di assunzione; risulta altresì che per i 2 posti previsti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sia addirittura stato previsto alcun avviso pubblico;

considerato inoltre che:

all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola è stabilito che, al fine di «assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;

inoltre, si statuisce che «Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica disciplinata dall'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inadeguata e poco trasparente la gestione della procedura di selezione per la copertura dei posti previsti per le Direzioni generali e i Dipartimenti del Ministero, nonché per gli Uffici scolastici regionali, così come ripartiti nel decreto ministeriale n. 207 del 9 aprile 2015;

se non ritenga opportuno fare chiarezza sulle motivazioni che sottendono alla mancata indicazione all'interno dell'avviso pubblico dei componenti della commissione di valutazione dei curricula dei candidati, nonché dei criteri di valutazione degli stessi curricula;

quali iniziative intenda porre in essere per garantire in futuro una maggiore trasparenza nella procedura di selezione delle figure dirigenziali che, ai sensi del comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dovranno per il triennio 2016-2018 occuparsi della valutazione dei dirigenti scolastici.

(3-02127)

BLUNDO, PUGLIA, SANTANGELO, COTTI, GIARRUSSO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 94, prevede che «per il triennio 2016- 2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

con decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015, sono stati individuati 48 incarichi di livello dirigenziale non generale, con funzioni ispettive. Le risorse umane selezionate avranno un incarico a tempo determinato, precisamente della durata di 3 anni, opereranno in grandissima parte presso l'amministrazione periferica (45 su 48) e dovranno occuparsi della valutazione dei dirigenti scolastici e del personale docente. La figura del dirigente tecnico con funzioni ispettive è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 297 del 1994, e dal decreto ministeriale n. 60 del 23 luglio 2010, e tra i suoi compiti è riconosciuto quello di redigere, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, nonché di fornire adeguato supporto

alle attività di aggiornamento e formazione del personale dirigenziale e docente delle scuole;

considerato che:

l'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 stabilisce che gli incarichi per le funzioni ispettive sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di far conoscere esattamente il numero dei posti disponibili e le modalità di ripartizione degli stessi tra l'amministrazione centrale e quelle periferiche, nonché i criteri mediante i quali procedere alla valutazione comparativa. La medesima procedura è imposta anche dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 882 del 12 novembre 2015;

nonostante sia riconosciuto in capo all'amministrazione centrale, contestualmente all'avvio della procedura di selezione, l'obbligo di rendere noti i criteri di scelta dei candidati, sia negli avvisi dell'amministrazione centrale, che in quelli degli uffici scolastici regionali, è presente solo un generico richiamo a quanto disposto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza che vi sia indicazione precisa dei criteri mediante i quali sono scelti dirigenti tecnici ispettori. Pur essendo riferite a un unico avviso pubblico, i criteri e le tabelle di valutazione, alle quali si è fatto riferimento, ovviamente dove sono stati pubblicati, risultano essere differenti da regione a regione e, inoltre, vi sarebbero numerose segnalazioni di punteggi non correttamente calcolati o attribuiti, ovvero di casi in cui i candidati sono venuti a conoscenza dei suddetti criteri, solo dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, previsto dalla legge n. 241 del 1990. In Molise, tale richiesta è stata soddisfatta solo dopo l'inoltro di una formale diffida ad adempiere, ma lo stesso ufficio non ha mai pubblicato gli esiti della procedura di interpello. Si rileva, inoltre, che, in alcune regioni, non sono stati neanche attribuiti dei punteggi, ma che la scelta del vincitore sia stata fatta sulla base di giudizi apodittici e che tali scelte siano state pubblicate, solo dopo la formalizzazione degli incarichi, impedendo un'eventuale azione di impugnativa;

considerato inoltre che vista la riconosciuta valenza della funzione ispettiva che tali dirigenti tecnici andranno a svolgere, quanto esposto risulta essere, a parere degli interroganti, molto grave e in palese violazione dell'obbligo di garantire una procedura valutativa ispirata ai criteri di trasparenza e imparzialità per gli incarichi dirigenziali, requisiti peraltro più volte evidenziati anche nella legge n. 107 del 2015. Inoltre, agli interroganti risulta addirittura che i criteri di valutazione non solo non sono stati specificati prima, come sarebbe normale fare in ogni procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma, in alcuni casi, sono stati addirittura definiti dalle commissioni valutatrici successivamente, a curricula già noti. Segnalazioni che farebbero quasi pensare ad un *modus operandi* finalizzato a individuare precisi criteri di valutazione volti a favorire alcuni candidati piuttosto che altri, nell'iter di selezione;

considerato per di più che, ad avviso degli interroganti:

il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e la scelta dei candidati sulla base di quanto indicato ha prodotto disparità di trattamento da parte delle diverse commissioni regionali, al punto da generare numerosi contenziosi tra l'amministrazione e alcuni candidati;

la definizione e preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione è un passaggio obbligatorio nella procedura di selezione di qualsiasi dirigente pubblico e pertanto anche per tali dirigenti;

considerato altresì che già nel 2015 il Ministero ha seguito lo stesso, a parere degli interroganti, discutibile modus operandi nella procedura di selezione per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali non generali, presso le direzioni generali e i dipartimenti del Ministero, nonché gli uffici scolastici regionali. Anche in quell'occasione, infatti, dopo aver emanato il decreto ministeriale 9 aprile 2015, n. 207, il Ministero lanciò un avviso pubblico per la raccolta dei curricula, senza indicare i criteri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione della documentazione presentata dai candidati e addirittura senza nemmeno indicare i componenti della commissione giudicante, nonché i requisiti che occorreva possedere per farne parte. Su quest'altra problematica la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato un'interrogazione a risposta orale in 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, 3-02127, che non ha mai ricevuto risposta, in cui si chiedeva sulla scia di quanto accaduto per le direzioni generali e i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, quali iniziative il Ministro in indirizzo intendesse attuare per garantire una maggiore trasparenza nella procedura di selezione, prevista dal comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle segnalazioni pervenute e nel rispetto di tutti coloro che hanno inviato la loro candidatura, non ritenga urgente e doveroso adottare tutte le iniziative utili a garantire una selezione dei dirigenti tecnici ispettori, rispettosa dei principi fondanti del nostro ordinamento giuridico, nonché delle disposizioni legislative testè richiamate.

(3-02956)

MONTEVECCHI, MORONESE, BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sull'articolo pubblicato il 21 giugno 2016 dal quotidiano «la Repubblica», edizione Bologna, si legge che è stata inviata una lettera al rettore e al Senato accademico dell'Università di Bologna e tra i firmatari vi è anche la consigliera regionale Silvia Prodi, nipote dell'ex premier Romano Prodi;

nella suddetta missiva cinque ex studenti del professor Enrico Lorenzini, oggi laureati con lode in Ingegneria, protestano contro il conferimento allo stesso del titolo di Professore Emerito. In particolare, il do-

cente, 16 anni fa, era stato accusato di plagio ed oggi tale vicenda è tornata di attualità, alimentando proteste e molti mormorii; il quotidiano riporta testualmente parte del contenuto della citata lettera indirizzata al Rettore: «Siamo laureati dell'Alma Mater ed ex studenti del professor Enrico Lorenzini, al quale Lei recentemente ha consegnato il titolo di professore emerito». I cinque ex studenti, di cui alcuni attualmente esercitano all'estero, sono: il professor Giovanni Bruno, Giovanna Cicognani, coordinatore scientifico presso l'istituto di ricerca internazionale Laue-Langevin, Francesco Festa, la professoressa Rita Fioresi e Silvia Prodi, consigliere regionale del Partito democratico («la Repubblica», edizione di Bologna del 21 giugno 2016);

a quanto si apprende dal suddetto articolo, «gli ex studenti e laureati ingegneri fanno riferimento a una lettera dell'allora Rettore Fabio Roversi Monaco, datata 6 marzo 2000, e pubblicata dal settimanale L'Espresso in cui il professor Lorenzini viene accusato dal Senato Accademico di aver copiato un suo manuale (ma dall'accusa il docente si è sempre difeso, prosciolto anche dal consiglio di disciplina del Cun). »Anche alla luce del contenuto della lettera« di Roversi Monaco, »esprimiamo sdegno per questa decisione« (...) »In qualità di laureati dell'Università di Bologna, e di cittadini, riteniamo doveroso che Lei chiarisca pubblicamente le responsabilità di una scelta che appare ingiustificabile«» («la Repubblica», edizione di Bologna del 21 giugno 2016);

l'art 111 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede: «Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di »professore emerito«, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di »professore onorario« qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche»;

l'Università di Bologna ha proposto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'attribuzione del titolo di professor emerito al professor Enrico Lorenzini; titolo che è stato concesso, successivamente a ricorso per ottemperanza, in accoglimento del quale la sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna 15 gennaio 2015, imponeva la sottoscrizione del decreto ministeriale per la nomina del suddetto professore al Ministero;

successivamente, articoli di stampa, confermati da documentazione acquisita, a seguito di accesso agli atti, hanno fatto emergere che il professor Lorenzini era stato accusato di gravi casi di plagio accademico, relativi a 2 suoi volumi, dal titolo «Ebollizione» e «Traccia delle lezioni di termotecnica del reattore», edite da Pitagora Editrice Bologna, rispettivamente nel 1979 e nel 1973 («l'Espresso» del 1° giugno 2016);

in particolare, in una lettera firmata dal rettore pro tempore dell'Università di Bologna, professor Roversi-Monaco, pubblicata come allegato al citato articolo, a firma di Fabrizio Gatti, si afferma che: «Il Senato Ac-

cademico (...) aveva dato l'incarico di esaminare la questione a due Presidi (...)» e aggiunge che l'indagine si era conclusa «con il riscontro dell'identità assoluta del volume »Ebollizione« con due capitoli – integralmente tradotti: senza aggiunte, senza note, senza commenti, e senza citazione alcuna dell'autore – del volume scritto da M.M. El Wakil, dal titolo "Nuclear heat transport". Aggiungeva Roversi-Monaco che in un altro caso (relativo al volume "Traccia delle lezioni di termotecnica del reattore", per un errore materiale indicato nella lettera come "Traccia delle esercitazioni di termodinamica del reattore")," [...] la commissione ha riscontrato invece strette analogie con l'edizione italiana curata da Giona e Passino dal volume "I principi delle operazioni unitarie" di Alan S. Foust"» («l'Espresso» del 1° giugno 2016);

sulla vicenda deliberò la corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale senza peraltro che fosse garantita all'Università di Bologna la partecipazione al procedimento, né tanto meno la produzione di documenti, come risulta dalla constatazione che nessuno dei consiglieri apparteneva all'Università di Bologna, e dalla lettera del rettore professor Roversi Monaco del 20 settembre 2000;

nel citato documento della corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale si delibera che: «Considerata la buona fede del professor Lorenzini, che non ha mai percepito alcun compenso per le sue pubblicazioni, né se ne è servito ai fini di carriera, atteso che le stesse non risultano inserite nell'elenco allegato al curriculum datato 1994», e si aggiunge che «nonostante debba riconoscersi nel comportamento del Prof. Lorenzini una dose di leggerezza ed ingenuità, possa tuttavia essere esclusa qualsiasi intenzione di consumare un plagio»;

l'Università di Bologna, come rappresentata dal suo rettore (Lettera Roversi Monaco del 6 marzo 2000) notava invece, tra l'altro, che uno dei due titoli aveva «costo di L. 25.000», ed era «nel catalogo della Casa editrice Pitagora»;

sempre rispetto a quanto affermato nella delibera della Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale, l'università di Bologna, come rappresentata dal suo rettore, notava invece, tra l'altro, che i 2 titoli appaiono nell'elenco allegato al curriculum, datato 1994, del professore in questione;

considerato, inoltre, che a quanto risulta agli interroganti:

nella sentenza del Tribunale civile di Bologna n. 570 del 2009 si legge che veniva sostanzialmente affermato, sulla base della documentazione prodotta, che erano vere le accuse di plagio e violazione di copyright rivolte al professor Lorenzini dal professor Roversi-Monaco;

il «Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito» in vigore presso l'Università di Bologna all'art.1 afferma tra l'altro che: «Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai professori (...) che (...) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo in coerenza con i valori ricono-

sciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito o lesa il prestigio dell'Istituzione Accademica»;

l'articolo 27, comma 3, del codice etico dell'Università di Bologna, a cui il citato regolamento rimanda, afferma: «L'Università non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente (...). Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intenda procedere con adeguate verifiche, al fine di chiarire se l'Università di Bologna abbia mai fornito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca spiegazioni di quanto accaduto, posto il procedimento amministrativo avanti il TAR dell'Emilia-Romagna, e quali eventuali provvedimenti intenda assumere all'esito delle verifiche condotte;

se, anche a seguito dell'ampia attenzione che hanno rivolto ad essa i mezzi di informazione, i fatti narrati non possano essere lesivi della reputazione e della credibilità non solo dell'Università di Bologna, ma dell'intero sistema universitario italiano.

(3-02982)

